



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
 Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 44 del 07-05-2021

Oggetto: **ECO ROTTAMI SEMERARO S.r.l.** di Brindisi

Impianto per stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
 Istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006.



PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
 DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTA PROVINCIA

Brindisi, li 7/05/2021

IL RESPONSABILE P.O.

Stefania Leone

Stefania Leone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA DELL'AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA'

Richiamati:

- La determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 878 del 25.08.2003 con la quale veniva concessa alla Ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l. (Gestore) l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la gestione di rifiuti ubicato in Brindisi, S.S. 7, Km. 716+666;
- La Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1673 del 02.11.2009, con la quale veniva concessa alla Ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l. la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la gestione di rifiuti fino al 31 ottobre 2010 con la condizione subordinata alla presentazione e successiva valutazione del piano di adeguamento dell'impianto in attuazione di quanto disposto dall'allegato I del D.Lgs. n. 209/2003;
- la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 05 del 13/01/2010 con la quale, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore in data 13.10.2006, Prot. n. 11969 di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa "all'intervento concernente il centro di raccolta, stoccaggio e cernita di rifiuti speciali e pericolosi da recupero nonché per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, le opere di adeguamento dell'impianto di depurazione e opere accessorie", l'impianto in questione **veniva escluso dalla procedura di V.I.A.** fatte salve le prescrizioni in essa contenute;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1785 del 29/10/2010 con la quale si autorizzava la Ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l, ai sensi degli artt. n° 208, 210, 214 e 216 del D. Lvo 152/06 alla gestione del **Centro di raccolta stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi da avviare al recupero nonché per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi per una volumetria complessiva inferiore a 30.000 mc.** e il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi. Con la medesima D.D. n.1785 del 29/10/2010 venivano distinte le tipologie di rifiuti da gestire negli allegati A e B ed inoltre, l'attività veniva autorizzata per un quantitativo massimo complessivo di:
 - Rifiuti speciali non pericolosi: 15.000 t/a (quindicimila tonnellate per anno) pari a circa 50 t/g (cinquanta tonnellate per giorno) per 300 gg. lavorativi all'anno (solo messa in riserva R13);
 - demolizione di veicoli fuori uso: 100 veicoli/mese pari a circa 3-4 veicoli/giorno (pari a circa 1.200 veicoli/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1911 del 18/11/2010 con cui si autorizzava, **ad integrazione** della D.D. n.1785 del 29/10/2010, le attività di selezione e trattamento di rifiuti speciali classificate R4 ed R5 di cui all'allegato C, Parte IV del D.Lgs n. 152/06, finalizzate al recupero e successiva riutilizzazione come materie prime secondarie da conferire ad industrie per il riutilizzo nei diversi cicli produttivi, per un quantitativo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi da trattare (con R4 e R5) pari a 14.090 t/anno;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 274 del 14/03/2013 con cui si autorizzava il Gestore all'adeguamento e rimodulazione delle attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi previste dalle precedenti autorizzazioni nonché alla revisione delle garanzie finanziarie da prestare in favore dell'Ente secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 18 del 18.11.2010; le tipologie dei rifiuti da gestire venivano riepilogate negli allegati A e B, considerando i seguenti quantitativi massimi complessivi:
 - rifiuti speciali non pericolosi: 15.000 t/a (quindicimila tonnellate per anno) pari a circa 50 t/g (cinquanta tonnellate per giorno) per 300 gg. lavorativi all'anno (solo messa in riserva R13);
 - rifiuti speciali pericolosi: 30 t/a (trenta tonnellate per anno) pari a circa 0,1 t/g (0,1 tonnellate per giorno) per 300 gg lavorativi all'anno (solo messa in riserva R13);
 - rifiuti speciali non pericolosi da trattare (operazioni R4 ed R3): 14.090 t/anno (quantitativo compreso nelle 15.000 t/anno da gestire come messa in riserva);
 - demolizione veicoli fuori uso: 100 veicoli/mese pari a circa 3-4 veicoli/giorno (pari a circa 1.200 veicoli/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno.

Viste:

- l'istanza di rinnovo presentata dal Gestore, per il tramite del tecnico delegato, in data 08/01/2020 e acquisita al prot. n. 392 del 09/01/2020, con cui veniva dichiarato che:
 - non vi sono variazioni nell'assetto societario e che permangono i requisiti soggettivi che determinarono il rilascio della precedente autorizzazione;
 - nulla è variato dal punto impiantistico e delle attrezzature rispetto ai presupposti che determinarono il rilascio della precedente autorizzazione;
 - non esiste, ai fini del rinnovo, alcun impedimento previsto dalla normativa statale e regionale.

Alla stessa istanza veniva, inoltre, allegata la delega al tecnico incaricato e il documento di identità del Gestore;

- la nota al prot. n. 2626 del 28/01/2020 con cui la Provincia di Brindisi, accertata la documentazione presentata, comunicava al Gestore l'avvio del procedimento e richiedeva, ad integrazione, la seguente documentazione:

- marca da bollo, a completamento dell'istanza presentata;
- documento d'identità del tecnico incaricato in relazione alla delega già presentata;
- versamento di 600,00 €, quali oneri istruttori;
- dichiarazione del Gestore relativa alla protezione dei dati personali;
- dichiarazione del Gestore circa l'ottemperanza alle condizioni e prescrizioni contenute nella già citata Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 29/10/2010;
- relazione tecnica con la quale il proponente dimostri che l'attività in questione sia puntualmente conforme al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209;
- documentazione tecnica (piante, sezioni, layout e relazioni di dettaglio, eventuali FIR) dei sistemi di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento, accumulo e scarico delle acque meteoriche, dalla quale poter evincere la conformità del sistema di trattamento delle acque meteoriche al Regolamento Regionale n. 26/2013;
- documentazione tecnica (piante, sezioni, layout e relazioni di dettaglio, eventuali FIR) dalla quale poter evincere la conformità del sistema di gestione delle acque reflue al Regolamento Regionale n. 26/2011;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi laddove richiesto;
- documentazione circa l'ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 bis del Decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113 nei termini stabiliti dallo stesso;
- sussistendo il vincolo escludente per gli impianti di gestione rifiuti ubicati in area agricola, come stabilito al punto 16.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, deliberazione del Consiglio Comunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000 quale parere dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, con l'indicazione di idonee misure di mitigazione/compensazione (di cui al punto 18 dello stesso Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali);

- la nota del Gestore del 03/03/2020, acquisita al prot. n. 6906 del 04/03/2020, con cui veniva dato riscontro a quanto richiesto con la nota n.2626 del 28/01/2020 e, contestualmente, si comunicava l'inoltro della richiesta al Comune di Brindisi per l'acquisizione della deliberazione di consiglio comunale relativa all'ubicazione dell'impianto;

- le note acquisite ai prott. n. 5007 del 12/02/2021 e n.7043 del 02/03/2021 con cui il Gestore ha inoltrato i chiarimenti richiesti dalla Provincia di Brindisi, rispettivamente, con le note ai prott. n. 809 del 12/01/2021 e n. 6017 del 22/02/2021, allegando:

- documentazione catastale;
- Tavola n. 2 "Planimetria generale e aree di stoccaggio- feb. 2021";
- autorizzazione regionale (n. 2715/2003) per il pozzo presente nell'area dell'impianto, per l'emungimento di acqua di falda per usi domestici;
- Tabelle aggiornate relative ai quantitativi massimi dei rifiuti trattati;
- Nuovo calcolo delle garanzie fidejussorie;

- la nota acquisita al prot. n. 10520 del 31/03/2021, con cui il Gestore ha trasmesso la relazione tecnica circa la dismissione dell'impianto e il ripristino ambientale con relativo computo metrico, come da richiesta della Provincia di Brindisi con nota prot. n. 9381 del 22/03/2021.

Rilevato dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente che:

- L'impianto per la gestione dei rifiuti è ubicato in zona agricola del Comune di Brindisi, in catasto al foglio n. 72, particella 171;

- L'intero insediamento è recintato da un muro in calcestruzzo armato delimitato da una siepe sempre verde; Il piazzale è diviso in due settori:

- il primo, riservato esclusivamente al parcheggio delle auto e degli automezzi, dotato di pavimentazione industriale in cls;
- il secondo, destinato a piazzale di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, realizzato in pavimentazione industriale in cls.

- L'impianto, localizzato in area non servito da pubblica fognatura, è dotato di:

- Rete fognaria interna collegata a fossa Imhoff;
- Rete idrica antincendio;



- Impianto raccolta e trattamento acque meteoriche;
- La fornitura idrica per i servizi igienici e l'innaffiamento delle piante è assicurata dal pozzo di emungimento falda, mentre l'acqua per l'uso domestico è garantito da distributori di bottigliette.
- L'impianto comprende tre tettoie, una copertura e un locale per la pesa ed ufficio; le tettoie sono state realizzate con struttura portante metallica e copertura con lamiera grecate, le stesse sono adibite a deposito delle attrezzature e lavorazione dei materiali, nonché alle operazioni di autodemolizione e locale adibito a servizi igienici;
- La superficie totale del lotto è pari a 5.365 mq, la superficie verde è 60 mq mentre la superficie coperta è pari a 603 mq;
- le tipologie di rifiuti da gestire nell'attività di smaltimento e recupero e quelle derivanti dalla demolizione, sono riepilogate, con relativi quantitativi, negli allegati A e B.;
- Il centro di raccolta è organizzato nei seguenti specifici settori:
 - a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: area scoperta di 50 mq;
 - b) settore di trattamento dei veicoli fuori uso: l'attività è svolta in un capannone di 100 mq;
 - c) settore di deposito delle parti di ricambio (area coperta di 10 mq);
 - d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica: l'area scoperta, in cui è presente una pressa per la riduzione volumetrica, ha una superficie pari a circa 250mq;
 - e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: area coperta della superficie di circa 100mq;
 - f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili: i rifiuti recuperabili vengono stoccati nei cumuli con gli altri rifiuti compatibili per categoria;
 - g) settore di deposito dei veicoli trattati: area scoperta di 50mq dove vengono impilati fino ad una altezza di 5m i veicoli bonificati.
- Le attività che sono svolte durante la fase di trattamento e stoccaggio risultano:
 1. controllo visivo e/o analitico;
 2. definizione zone di stoccaggio;
 3. scarico;
 4. etichettatura;
 5. stoccaggio;
 6. trattamento dei rifiuti dove previsto;
 7. selezione e cernita per recupero e riutilizzo;
 8. eventuale triturazione;
 9. carico;
 10. trasporto per avvio alla vendita o smaltimento.
- I rifiuti pericolosi vengono stoccati in appositi contenitori in plastica. I diversi componenti sono tenuti ben separati tra loro. Il serbatoio per lo stoccaggio dell'olio è dotato di idoneo sistema di chiusura al fine di garantire le condizioni di sicurezza nella fase di riempimento, di travaso e di svuotamento. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. Sia i serbatoi che i contenitori degli accumulatori sono posti su basamenti in ferro con pedana grigliata per evitare che eventuali oli possano fuoriuscire, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n° 95 e ss.mm.ii.. Le operazioni di stoccaggio sono svolte in conformità all'art. 4 dell'Allegato I del D.Lgs 209/2003;
- Le batterie di auto rivenienti dalle operazioni di autodemolizione e quelle provenienti dalla raccolta presso le autofficine, sono conferite in contenitori in HDPE omologati ADR o in apposito cassone in acciaio rinforzato, ermeticamente chiuso, e una volta riempito, si provvede al conferimento presso centri specializzati per il recupero;
- I rifiuti solidi prodotti all'interno dell'azienda, del tipo assimilabile ai rifiuti solidi urbani, oltre che quelli di natura speciale rivenienti dalle fasi dei cicli di lavorazione, sono smaltiti presso discarica per rifiuti speciali mediante i propri mezzi autorizzati.
- Per quanto riguarda gli oli raccolti e quelli provenienti dall'impianto di disoleazione, sono conferiti a ditta autorizzata;
- I rifiuti pericolosi presenti nell'impianto, quali oli esausti, accumulatori esausti, pasticche freni ed altri saranno ceduti a ditte autorizzate che provvederanno a loro cura al trasporto con automezzi autorizzati e regolarmente iscritti presso l'Albo Nazionale Gestione rifiuti alla categoria 5 presso i centri di recupero e/o smaltimento;

- Le acque reflue dei servizi igienici vengono convogliate in impianto Imhoff ubicato su area esterna ai fabbricati, è stata dimensionata per 6 abitanti equivalenti, i fanghi prodotti, con cadenza trimestrale, vengono prelevati da ditta autorizzata;
- L'impianto di trattamento delle acque meteoriche, conforme al R. R. del 9 dicembre 2013, n. 26, presenta le seguenti caratteristiche:
 - È in grado di trattare le acque meteoriche ricadenti sui piazzali, con una superficiale scolante pari a 4702 mq, separando le acque di prima pioggia;
 - Le acque sono intercettate da una serie di caditoie e convogliate in un dissabbiatore e disoleatore, capace di trattare un volume di acqua pari a 150 mc; una volta disoleate, le acque vengono stoccate in:
 - a) Cisterna interrata, capienza 90 mc;
 - b) Due silos interrati per un volume totale di 83,40 mc;
 - c) Cisterna interrata del volume di 120 mc.
 - Le acque una volta trattate sono stoccate ed avviate a smaltimento;
 - Le acque meteoriche ricadenti sulle tettoie vengono stoccate in un silos di 5 mc per il loro recupero a servizio della linea antincendio o per l'innaffiamento aree verdi;
- Tra le attrezzature utilizzate per l'attività di gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto risultano presenti:
 - n. 1 caricatore a benna mordente Euromec EH 250, portata utile 50 q
 - n. 1 pressa idraulica Lollini;
 - n. 1 pressa elettrica con sistema di compattazione idraulico ZAGIB L 16 con nastro trasportatore;
 - n. 2 presse mobile ZAGIB;
 - n. 1 presso cesoia della C&G mod. K662 P.ASE;
 - n. 1 presso cesoia TABARELLI 150;
 - n. 1 caricatore a benna mordente EUROMEC EH200 ;
 - n. 1 caricatore stradale a benna mordente TABARELLI 610/F;
 - n. 1 misuratore radioattività portatile RADSG2R

Considerato che:

- con la nota n.15827 del 18/06/2020, la Provincia di Brindisi, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività della ditta ECO ROTTAMI di SEMERARO s.r.l., ha indetto la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990;
- come da verbale trasmesso con nota n. 32634 del 01/12/2020, la stessa Conferenza dei Servizi si è conclusa con la decisione che:

In riferimento alla localizzazione dell'impianto in area non industriale, per quanto il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali di cui alla D.G.R. n. 819 del 23/04/2015, relativamente alle istanze di rinnovo di autorizzazione, inviti a privilegiare iniziative volte alla delocalizzazione, consente il rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante del Comune di competenza, in quanto titolare del vincolo urbanistico, unitamente alla previsione di idonee misure di mitigazione/compensazione. Con la comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza dei Servizi di cui alla nota n. 15827 del 18/06/2020, così come precisato anche nella nota n. 28443, veniva evidenziato quanto disposto dall'art. 14 ter c. 7, Legge n. 241/90 ed in particolare laddove viene stabilito che "... l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza", pertanto il silenzio del Comune di Brindisi può ritenersi non ostativo al rinnovo dell'autorizzazione e, quindi, allo stato di poter considerare superato il vincolo esistente (escludente - area agricola) sull'area interessata dall'impianto. Comunque, sulla questione il Settore URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO del Comune di Brindisi, con nota 65382 del 27/07/2020 acquisita al prot. n. 19915 del 27/07/2020 ha precisato che "non si rilevano motivi ostativi per quanto di competenza".

a seguito della Conferenza dei Servizi, il Gestore ha data evidenza, con nota acquisita al prot. n.35519 del 27/12/2020, che l'attività inerente la gestione delle Materie Prime Seconde (e con particolare riguardo alla loro natura chimica) viene svolta in conformità al Regolamenti UE n. 333/2011.

Tutto quanto sopra richiamato
Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. n. 209/2003 recante norme di attuazione della Direttiva 200/ 53/CE, relativa ai veicoli fuori uso", modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849";
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" che, tra l'altro, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;
- la Legge Il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011, come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.7 del 26/05/2016, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 a.e., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- D.Lgs. n. 152/2006, art.100, comma 3";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 98 del 31/12/2020, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Ritenuto che allo stato attuale, sulla base delle risultanze della procedura espletata, delle dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico incaricato dalla Società ECO ROTTAMI di SEMERARO s.r.l., non si rilevano motivi ostativi al rinnovo, con prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto già autorizzato con D.D. n. 274 del 14/03/2013;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A U T O R I Z Z A

alla ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il rinnovo del l'Autorizzazione Unica di cui ai provvedimenti sopra richiamati, per la gestione del Centro di raccolta stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi da avviare al recupero comprensivo delle operazioni R4 ed R3, nonché per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi ubicato in territorio di Brindisi, S.S. 7, Km. 716+666.

Si dà atto che il legale rappresentante della ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l. e gestore dell'impianto è il sig. Semeraro Valerio, nato a Brindisi il 14/04/1961.

La presente autorizzazione ha **validità di 10 (dieci) anni** e ai fini del successivo rinnovo, il Gestore, **almeno sei mesi prima della scadenza**, dovrà inviare a questo Ente apposita istanza ai sensi del dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Le tipologie di rifiuti da gestire di cui alla presente autorizzazione, con i relativi codici CER e quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo sono riportati negli allegati A e B al presente provvedimento.

Nel dettaglio, i quantitativi massimi annui di rifiuti da gestire risultano i seguenti:

- Rifiuti speciali non pericolosi (solo messa in riserva R13): 15.000 t/a (quindicimila tonnellate per anno) pari a circa 50 t/g (cinquanta tonnellate per giorno) per 300 gg. lavorativi all'anno
- Rifiuti speciali non pericolosi da trattare (operazioni R4 ed R3) 14.090 t/anno, compresi nelle 15.000 t/anno da gestire come messa in riserva R13;
- Rifiuti speciali pericolosi (solo messa in riserva R13): 1000 t/a (mille tonnellate per anno);
- demolizione veicoli fuori uso: 100 veicoli/mese pari a circa **3-4 veicoli/giorno**, pari a circa **1.200 veicoli/anno** per 300 giorni lavorativi all'anno.

Per le materie prime seconde recuperate, il quantitativo istantaneo massimo stoccabile è pari a 470 t (circa 135 mc);

Si prende atto che:

- la gestione delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte prevede il trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, il loro stoccaggio in vasche e silos interrati con conseguente loro conferimento come rifiuto a ditte terze autorizzate;
- l'impianto di gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche prevede la raccolta in una vasca Imhoff interrata già esistente, con smaltimento periodico presso ditte debitamente autorizzate.

Il presente provvedimento include tre allegati (A, B, C), parti integranti e sostanziali dell'atto:

- allegato "A": rifiuti da gestire come attività di recupero (operazioni R13, R4 ed R3);
- allegato "B": rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso;
- allegato "C": planimetria generale.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene adottato fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il Gestore è autorizzato a gestire le tipologie dei rifiuti riportate negli allegati "A" e "B", nel rispetto dei quantitativi massimi ammissibili ivi indicati sia per le operazioni di recupero che per la messa in riserva;
2. le aree di stoccaggio dei differenti codici CER dovranno essere opportunamente identificate con apposita cartellonistica, secondo il lay-out dell'impianto di cui all'allegato "C";
3. la Società dovrà delimitare con striscia gialla sul pavimento l'area utilizzata come settore per la demolizione degli autoveicoli fuori uso;
4. non dovranno mai essere trattati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato "A" per i rifiuti da avviare a smaltimento o recupero e nell'allegato "B" per i rifiuti provenienti dall'attività di demolizione di veicoli a motore fuori uso;
5. presso l'impianto potranno essere recuperati soltanto RAEE precedentemente già bonificati, inoltre per quanto concerne i rifiuti collegabili con l'attività di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, potranno essere stoccati soltanto quelli rivenienti dalla propria attività di autodemolizione;
6. è fatto divieto di accatastare veicoli nell'area di conferimento;
7. è possibile impilare massimo n. 3 veicoli purché bonificati e già messi in sicurezza;
8. il deposito delle carcasse di veicoli bonificati non potrà superare i 5 metri d'altezza;
9. al Gestore è fatto divieto di riversare sul terreno e sulle aree a verde circostanti, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
10. L'attività di demolizione di veicoli dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
11. il conferimento di rifiuti presso l'impianto dovrà essere effettuato esclusivamente da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico, con relativi formulari di identificazione; nel rispetto del **comma 7** dello stesso articolo, i conferimenti effettuati da soggetti non qualificabili come Enti o Imprese, possono essere considerati **occasionalmente e saltuari** i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri;
12. i rifiuti prodotti presso lo stesso impianto e da avviare a smaltimento, compresi le acque reflue domestiche ed industriali nonché le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovranno essere trasferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico, con relativi formulari di identificazione;
13. i fanghi derivanti dall'impianto di gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche, devono essere prelevati almeno **ogni trimestre** o eventualmente prima se la cisterna del liquame chiarificato risulta piena e quindi da svuotare;
14. La ditta è tenuta, a comunicare a questa Provincia **entro il 30 Aprile di ogni anno**, i dati relativi alla quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno precedente;
15. Le acque meteoriche ricadenti sulle tettoie dovranno essere stoccate in un silos di 5 mc per il loro recupero a servizio della linea antincendio o per l'innaffiamento aree verdi;
16. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
17. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, area di lavorazione, stoccaggio, ...) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
18. il Gestore deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

19. è fatto divieto di svolgere attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti che risultino incompatibili tra loro senza le necessarie misure di sicurezza;
20. l'estrazione dei liquidi e dei gas contenuti all'interno dei veicoli da bonificare deve avvenire per mezzo di idonei dispositivi aspiranti e operanti in circuito chiuso, in condizioni tali da non arrecare nocumento all'ambiente o rischi per la sicurezza degli operatori;
21. gli accumulatori al piombo (codice C.E.R. 16 06 01*) dovranno essere depositati in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante;
22. la rimozione di apparecchiature contenenti PCB (Policlorobifenili) deve essere effettuata con l'ausilio di apposita apparecchiatura atta ad impedire la dispersione del fluido nell'ambiente;
23. all'interno dello stabilimento dovrà essere presente un armadio di sicurezza da utilizzare per i reattivi chimici da stoccare in modo da non creare situazioni di pericolo per l'ambiente;
24. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe e sostanze basiche) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
25. la società dovrà ottemperare a tutti gli obblighi in materia di documentazione al momento della consegna dei veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. n. 209/03 garantendo il rispetto dei tempi necessari per il trattamento del veicolo dopo la cancellazione dal PRA ed i tempi di detenzione dei veicoli già bonificati, come stabilito dallo stesso D.Lgs.;
26. qualora dovessero essere stoccati rifiuti combustibili e/o infiammabili in quantità superiori a quelli riportati nel nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi in data 17.03.2009, la Ditta dovrà acquisire preventivamente nuovo certificato di prevenzione incendi;
27. il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi copia dei periodici rinnovi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (prossima scadenza: 18/01/2023)
28. è fatto obbligo alla Ditta di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione.

Inoltre, si stabilisce che:

- a) il Gestore, entro **60 (sessanta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà presentare le **garanzie finanziarie per un importo pari a 335.126,40 €**, calcolate come da Schema di Decreto Ministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, da prestare a favore della Provincia di Brindisi, valide per un periodo non inferiore al periodo di vigenza dell'autorizzazione (dieci anni) e prevedere la possibilità di escussione da parte del beneficiario nei due anni successivi alla scadenza; le stesse garanzie, devono essere prestate tassativamente per il tramite di soggetti abilitati ad operare nei confronti di soggetti pubblici ex art.107 del TUIB;
- b) il Gestore, entro **60 (sessanta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, come già richiesto con la nota n. 2626 del 28/01/2020, deve documentare circa l'ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 bis del Decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, ossia la predisposizione del Piano di emergenza interno e conseguente trasmissione alla Prefettura di Brindisi;
- c) in riferimento al pozzo autorizzato per usi domestici, il Gestore, entro **60 (sessanta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento dovrà dare evidenza della verifica quinquennale in corso di validità;
- d) dovranno essere evitati tutti i possibili sversamenti di sostanze contaminanti che possano pregiudicare le matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo; dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose anche in modo incidentale, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
- e) alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mediante la rimozione di tutti gli impianti e le attrezzature utilizzate, l'allontanamento/smaltimento di tutti i materiali eventualmente presenti presso l'impianto, indagini preliminari sul sito per verificare l'eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo e della falda, e l'eventuale piano di caratterizzazione e bonifica in caso di accertata contaminazione del sito;
- f) In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di

dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;

g) Specifica comunicazione documentata dovrà essere resa anche nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto e/o dell'attività di recupero nonché in caso di variazioni dell'assetto societario.

sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo V del succitato decreto;

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Il presente provvedimento sarà notificato:

- alla Ditta Eco Rottami Semeraro S.r.l.;
- al Comune di Brindisi (Settori Urbanistica ed Ecologia);
- all'ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione, Brindisi.;
- all'ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- al Corpo di Polizia Provinciale, per i controlli di competenza;
- al Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi
- all'Albo Nazionale gestori ambientali Sezione regionale di Bari;
- all'A.N.A.S.;
- a SNAM RETE GAS – Distretto di Brindisi;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 07.05.2021

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 07.05.2021

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento e Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 07.05.2021

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Allegato B

Tipologie di rifiuti da gestire derivanti dalla demolizione di veicoli fuori uso

Veicoli in entrata 16.01.04* 100 veicoli al mese e massimo 1200 veicoli anno- peso medio di un veicolo 950 Kg			
CODICE CER RIFIUTO	descrizione	quantitativo di rifiuto medio prodotto all'anno (ton)	quantitativo massimo stoccaggio istantaneo (ton)
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	1,2	0,05
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	1,2	0,05
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	1,2	0,05
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	1,2	0,05
13 01 13*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	1,2	0,05
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	1,2	0,05
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	12	0,2
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	12	0,05
13.01.13*	altri oli per circuiti	12	0,05
13.02.08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	12	0,2
13.05.06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	4,8	0,02
13.05.07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	60	0,2
16.01.03	pneumatici fuori uso	14,4	2
16.07.01*	olio combustibile e carburante diesel	12	0,01
13.07.02*	benzina	12	0,01
13.07.03*	altri carburanti (comprese le miscele)	12	0,01
13.08.02*	altre emulsioni	4,8	0,01
16.01.06	vfu, non contenuti liquidi né altre componenti pericolose	720	30
16.01.07*	filtri dell'olio	0,24	0,1
16.01.08*	componenti contenenti mercurio	2,4	0,1
16.01.10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	1,2	0,1
16.01.11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	1,2	0,1
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1,2	0,1
16.01.13*	liquidi per freni	1,2	0,1
16.01.14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	3,6	0,1
16.01.15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14	3,6	0,1
16.01.16	serbatoi per gas liquido	14,4	1
16.01.17	metalli ferrosi	96	20
16.01.18	metalli non ferrosi	24	2
16.01.19	plastica	12	2
16.01.20	vetro	12	1
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	1,2	0,1
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	24	1
16.01.99	rifiuti non specificati altrimenti	24	1
16.06.01*	batterie al piombo	19,2	2
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	3,6	0,5
16.08.02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	3,6	0,5
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	3,6	0,5
16.08.05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	3,6	0,5
16.08.07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	3,6	0,5
totale pericolosi		216,24	7,26
totale non pericolosi		938,4	59,2

Allegato C Planimetria Impianto

